

PS8572 - IT WORKING-FIRMA DIGITALE

Provvedimento n. 24308

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2013;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO l'articolo 23, comma 12-*quiquiesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a 5.000.000 euro;

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. IT Working S.r.l., (di seguito IT Working) in qualità di professionista ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. Nell'anno 2012, la società ha realizzato un fatturato pari a circa 97.000 euro.

2. Agenzia per l'Italia Digitale, – gestione ex Digit-PA - in qualità di segnalante.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

1. Il presente procedimento concerne il comportamento posto in essere da IT Working, consistente nell'aver diffuso informazioni ingannevoli nell'ambito della campagna pubblicitaria incentrata sulla "firma elettronica avanzata".

2. In particolare, il segnalante lamenta che nell'inserito "Norme e tributi" n. 237 del quotidiano Il Sole24ore del 28 agosto 2012, la società IT Working S.r.l. ha pubblicato un'informazione pubblicitaria (pagina 19) in cui si afferma che "*La Firma Grafometrica, un particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata (FEA), consente di dematerializzare completamente i documenti. La soluzione ITWorking permette di firmare su un tablet un documento digitale, con pieno valore legale, con una speciale penna come se fosse di carta: così il documento, nasce e rimane digitale. Alcuni dei documenti che possono essere dematerializzati attraverso il processo di Firma Elettronica Avanzata: dichiarazioni dei redditi, contratti, informative privacy, contabili di cassa, polizze, deleghe, documenti di accompagnamento, ecc*".

3. Il profilo oggetto di contestazione riguarda le informazioni inesatte o comunque incomplete fornite da IT Working, che, con riguardo alla campagna pubblicitaria incentrata sulla "firma elettronica avanzata", avrebbe omesso di indicare che, allo stato, non essendo state emanate le regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, del Decreto Legislativo. n. 235/10, la firma elettronica avanzata , e nello specifico, la firma grafometrica, sono un mero concetto giuridico che non può trovare ancora applicazione concreta.

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

1) L'iter del procedimento

4. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 9 novembre 2012 è stato comunicato alle Parti l'avvio del procedimento istruttorio n. PS8572 nei confronti del professionista IT Working S.r.l. per possibile violazione degli artt. 20, comma 2, e 22 del Codice del Consumo.

5. In tale sede veniva, in particolare, ipotizzata l'ingannevolezza dell'informazione diffusa dal professionista in relazione agli effettivi contenuti dell'offerta commerciale proposta, in quanto, i messaggi diffusi nel periodo dal mese di agosto 2012 al mese di gennaio 2013 ometterebbero di indicare che, allo stato, non essendo state emanate le regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, del Decreto Legislativo. n. 235/10, la firma elettronica avanzata e, nello specifico, la firma grafometrica, restano un mero concetto giuridico che non può ancora trovare applicazione e conseguentemente il relativo *software* di conservazione sostitutiva, offerto dal professionista, potrebbe non garantire le finalità di dematerializzazione dei documenti per il quale viene pubblicizzato.

6. Nella comunicazione di avvio del procedimento, le Parti venivano invitate, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro venti giorni dal suo ricevimento, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della sussistenza della pratica commerciale scorretta oggetto del procedimento *de quo*.

7. In data 6 dicembre 2012 la società IT Working ha depositato agli atti una memoria difensiva.

8. In data 1 febbraio 2013, veniva comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

9. La società IT Working non ha trasmesso alcuna memoria conclusiva.

2) Le evidenze acquisite

10. Il professionista nella memoria trasmessa in data 6 dicembre 2012 ha affermato che il messaggio è stato diffuso dal mese di agosto 2012 al mese di gennaio 2013.

11. Con il Decreto Legislativo n. 235/10, recante *"Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69"*, è stato introdotto il concetto di "firma elettronica avanzata". Nello specifico, l'articolo 21, comma 2, del Decreto Legislativo n. 82/05, come modificato dal Decreto Legislativo n. 235/10, prescrive che "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità ed l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria."

12. Le regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, del citato Decreto Legislativo non risultano ancora emanate.

13. Nel sito, *www.itworking.it*, il professionista a pag. 8 della descrizione relativa alla firma elettronica si legge: *"In termini di condizioni di sicurezza e affidabilità della firma elettronica avanzata, le regole tecniche previste dal comma 3 articolo 20 del Decreto Legislativo 235/2010, ne devono fissare i termini e i limiti da rispettare, sotto il profilo tecnico e quello organizzativo procedurale. Tali regole non sono state ancora pubblicate in Gazzetta ufficiale (dovrebbe avvenire a breve), ma è comunque possibile consultare il testo dello schema notificato a Bruxelles secondo le usuali procedure europee"*.

3) Le argomentazioni difensive della Parte

14. Il professionista nelle proprie difese ha fatto presente che le regole tecniche di cui di cui all'articolo 20, comma 3, del Decreto Legislativo n. 82/05, come modificato dal Decreto Legislativo n. 235/10 hanno ottenuto il parere tecnico di DigitPA, sono state vagliate dal Garante per la protezione dei dati, è stata espletata la procedura di notifica alla Commissione Europea e da diversi mesi si attende solo l'approvazione e la pubblicazione in GURI. Pertanto, anche in assenza dell'emanazione di tale regole tecniche la firma grafometrica ha comunque lo status di firma autografa.

15. Ciò premesso, secondo la società IT Working la mancata indicazione nei messaggi pubblicitari della circostanza che non sono ancora state emanate le regole tecniche di cui al Decreto Legislativo che disciplina il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale è da da ricondursi esclusivamente al ridotto spazio di cui si dispone nei messaggi pubblicitari ed al rispetto di comuni regole di semplicità nelle comunicazioni al pubblico. D'altra parte se i destinatari dei messaggi sono interessati hanno la possibilità accedendo al sito della società di reperire tutte le informazioni necessarie a comprendere le caratteristiche del prodotto offerto.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

16. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso un inserto del quotidiano "Il Sole 24 Ore", in data 15 febbraio 2013 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

17. Con parere pervenuto in data 22 marzo 2013, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni:

- la pratica commerciale in esame è tale da indurre in errore il consumatore, facendogli assumere una decisione di natura economica che altrimenti non avrebbe adottato, tenuto conto che il consumatore medio può essere spinto a ritenere, sulla base del contenuto dell'inserto "Norme e tributi" del quotidiano il Sole 24 Ore, che il sistema della firma elettronica avanzata ovvero dalla "firma grafometrica" sia immediatamente utilizzabile anche nelle more dell'emanazione delle prescritte regole tecniche;
- la condotta posta in essere dal professionista deve ritenersi idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle caratteristiche ed ai vantaggi del servizio pubblicizzato nei messaggi in esame, tenuto conto del fatto che questi omettono di riportare informazioni rilevanti per consentire ai destinatari una scelta consapevole;
- la condotta così posta in essere non appare conforme alla diligenza professionale che incombe ad una società che opera nel settore di riferimento. Non si riscontra infatti, da parte del professionista il normale grado di competenza ed attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità dello stesso ed alle caratteristiche dell'attività svolta, con riferimento all'adozione di tutte le cautele necessarie a evitare il verificarsi del fenomeno di messaggi non trasparenti nell'ambito della pubblicità presente sugli inserti dei giornali quotidiani.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

18. Oggetto del presente procedimento sono i messaggi diffusi a mezzo stampa dalla società IT Working S.r.l., dal mese di agosto 2012 al mese di gennaio 2013, che pubblicizzano la possibilità di dematerializzare completamente i documenti attraverso la c.d. firma digitale avanzata. La possibilità di utilizzo della firma elettronica avanzata è stata introdotta nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo n. 82/05 e successive modificazioni e per essere effettivamente operativa necessita della definizione delle regole tecniche in via di approvazione.

19. Con specifico riferimento ai messaggi oggetto del procedimento de quo si rileva che dagli atti acquisiti all'istruttoria ed in particolare dalla memoria della società IT Working emerge che la stessa avrebbe omesso di indicare i reali limiti di estensione ed applicabilità dell'offerta reclamizzata. Il professionista non ha infatti inserito nei suoi messaggi alcun tipo di avvertenza e/o indicazione in merito alla circostanza che, non essendo state ancora emanate le regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del Decreto Legislativo n. 235/10, la firma elettronica avanzata e nello specifico la firma grafometrica, pubblicizzata come immediatamente utilizzabile, allo stato, sono istituti giuridici che ancora non possono trovare applicazione e conseguentemente il relativo *software* di conservazione sostitutiva, offerto dalla società IT Working S.r.l. di fatto non garantisce le finalità di dematerializzazione dei documenti per il quale viene pubblicizzato e venduto.

20. In particolare, nel messaggio pubblicato sul quotidiano Il Sole24ore del 28 agosto 2012, si legge che *"La Firma Grafometrica, un particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata (FEA), consente di dematerializzare completamente i documenti. La soluzione ITWorking permette di firmare su un tablet un documento digitale, con pieno valore legale, con una speciale penna come se fosse di carta: così il documento, nasce e rimane digitale. Alcuni dei documenti che possono essere dematerializzati attraverso il processo di Firma Elettronica Avanzata: dichiarazioni dei redditi, contratti, informative privacy, contabili di cassa, polizze, deleghe, documenti di accompagnamento, ecc"*. Così come strutturato il messaggio tende ad enfatizzare le caratteristiche generali dell'offerta reclamizzata, in merito alla corretta identificabilità dell'autore che utilizza la firma grafometrica, all'integrità ed immodificabilità del documento, lasciando intendere al futuro acquirente del prodotto che questo sia immediatamente utilizzabile e che i documenti così redatti hanno l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile che disciplina l'efficacia delle scritture private.

21. La firma grafometrica è una modalità di *firma elettronica* realizzata secondo un processo che è in grado di associare ad un documento elettronico un insieme di dati ottenuti campionando una comune firma autografa. Tali dati sono ottenuti utilizzando un dispositivo che rileva e digitalizza l'immagine grafica di una firma apposta da una persona cui generalmente si aggiungono, a seconda delle caratteristiche del dispositivo utilizzato, altri parametri biometrici come pressione e velocità del tratto grafico. Spesso il dispositivo è costituito da una tavoletta grafica che è in grado di mostrare al sottoscrittore il documento che sta firmando, ricreando così un'esperienza molto simile a quella della firma di un documento cartaceo.

22. Il Codice dell'Amministrazione Digitale prevede la *firma elettronica avanzata* (FEA) che, se realizzata in conformità ai decreti attuativi, ha valore di sottoscrizione in molti casi pari alla firma elettronica qualificata ed alla firma digitale (che hanno già validità legale in quanto recepiscono la Direttiva del Parlamento Europeo 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche). Nel caso oggetto di istruttoria, la mancata approvazione e pubblicazione delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, del Decreto Legislativo n. 82/05, come modificato dal Decreto Legislativo n. 235/10 rendono di fatto la firma grafometrica non utilizzabile nella sua interezza e conseguentemente il *software* di conservazione sostitutivo, offerto dalla società IT Working non in grado di garantire le finalità per le quali viene proposto.

23. Sul punto non rileva quanto evidenziato dal professionista in merito alla possibilità, che i destinatari dei messaggi hanno di poter reperire tutte le informazioni necessarie in merito alle caratteristiche del *software* offerto sul sito della società *www.itworking.it*. in un momento successivo alla lettura del messaggio pubblicitario. Infatti, la circostanza che l'acquirente possa acquisire ulteriori informazioni che integrano quelle contenute nel messaggio pubblicitario in un momento successivo non è idonea a sanare le omissioni informative contenute nel messaggio stesso che, nel caso di specie, è in gran parte incentrato sulla rilevanza e sull'immediato utilizzo dello strumento proposto, soprattutto là dove le informazioni successivamente acquisite sono idonee ad integrare in maniera sostanziale le caratteristiche dell'offerta pubblicizzata.

24. Il Legislatore ha inteso, infatti, salvaguardare la libertà di autodeterminazione dell'acquirente da ogni interferenza ingiusta fin dal primo contatto pubblicitario, imponendo, dunque, al professionista un preciso onere di chiarezza e completezza nella redazione della propria comunicazione d'impresa. Si sottolinea, in merito, che la consultazione di fonti alternative da parte di un potenziale acquirente è solamente eventuale e si concretizzerebbe comunque in una fase successiva rispetto a quella in cui il soggetto viene "agganciato" dal *claim*¹.

25. Va inoltre rilevato che, ai fini del giudizio di ingannevolezza, assume rilievo anche l'omissione di tutte le specificazioni necessarie a rendere oggettivamente intelligibile nella sua effettiva portata l'offerta pubblicizzata in merito alle reali caratteristiche ed ai limiti di applicazione dei prodotti venduti. Sul punto si rileva che configura un profilo di ulteriore di ambiguità quanto riportato dal professionista nel suo sito *www.itworking.it*, *"In termini di condizioni di sicurezza e affidabilità della firma elettronica avanzata, le regole tecniche previste dal comma 3 articolo 20 del Decreto Legislativo 235/2010, ne devono fissare i termini e i limiti da rispettare, sotto il profilo tecnico e quello organizzativo procedurale. Tali regole non sono state ancora pubblicate in Gazzetta ufficiale (dovrebbe avvenire a breve), ma è comunque possibile consultare il testo dello schema notificato a Bruxelles secondo le usuali procedure europee"*. Il professionista ha ritenuto di voler precisare la non operatività delle previsioni di cui al comma 3 articolo 20 del Decreto Legislativo n. 235/10 senza però specificare che, nelle more dell'emanazione delle prescritte regole tecniche, la firma "grafometrica" non è di fatto utilizzabile.

¹ [Consiglio di Stato Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2852/05; Tar. Sez. I sent., 21 luglio 2008, n. 7093/08.]

26. Orbene, enfatizzare una finalità di dematerializzazione dei documenti come caratteristica principale dell'offerta, senza alcuna avvertenza circa l'esistenza di limitazioni all'utilizzo della stessa, induce il consumatore a ritenere che tale obiettivo può essere immediatamente conseguito tramite l'acquisto del *software* proposto dal professionista. Pertanto, anche in considerazione della novità del *software* offerto in vendita e della conseguente non necessaria conoscenza delle caratteristiche effettive del prodotto da parte dei possibili fruitori dello stesso, una platea di consumatori molto ampia tenuto conto delle possibilità che la firma elettronica avanzata consente, qualunque omissione informativa o inesattezza nella percezione della convenienza economica dell'offerta assume, in siffatto contesto, una rilevanza non trascurabile.

27. La condotta descritta risulta pertanto ingannevole ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Consumo in quanto nei messaggi contestati vengono omesse informazioni rilevanti per valutare le caratteristiche dell'offerta e la reale fruibilità del *software* di conservazione sostitutiva pubblicizzato.

28. Il comportamento oggetto del presente procedimento si presta, infine, a una valutazione di scorrettezza anche ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Decreto Legislativo n. 206/05, per il quale una pratica commerciale è scorretta *"se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta"*. In merito alla contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra nel caso di specie, da parte di IT Working, il normale grado di competenza ed attenzione in merito alle modalità corrette di comunicazione pubblicitaria tenuto conto della circostanza che la società è in grado di valutare agevolmente la possibile portata dell'effetto e della decodifica che i destinatari dei messaggi potranno fare degli stessi, a fronte di un contenuto che tende ad enfatizzare prestazioni specifiche senza alcuna avvertenza in merito alle possibili limitazioni dell'utilizzazione proposta in un settore tanto importante e delicato come quello della dematerializzazione dei documenti di cui garantire integrità e provenienza.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

29. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12-*quinqüesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

30. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

31. Ai fini di garantire l'effettiva efficacia deterrente della sanzione pecuniaria, si deve prendere in considerazione la dimensione economica del professionista. Sotto tale profilo, pertanto, nel caso di specie, si considera che IT Working è un nuovo operatore, con un fatturato nell'anno 2011 di circa 97.000 euro.

32. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della capacità di penetrazione dei messaggi che, in ragione delle modalità di diffusione, attraverso quotidiani a tiratura nazionale, sono suscettibili di aver raggiunto un numero elevato di destinatari.

33. Per quanto riguarda infine la durata della violazione, si considera che il professionista nella memoria trasmessa in data 6 dicembre 2012 ha affermato che i messaggi sono stati diffusi dal mese di agosto 2012 e fino almeno al mese di gennaio 2013.

34. Considerati tali elementi, si ritiene di quantificare nei confronti della società IT Working S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 15.000 € (quindicimila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale descritta, consistente nell'aver omesso di precisare, nei messaggi diffusi attraverso vari quotidiani nel periodo agosto 2012 gennaio 2013, che la firma "grafometrica" non può trovare applicazione e che, conseguentemente, il relativo *software* di conservazione sostitutiva non garantisce le finalità di dematerializzazione dei documenti per il quale viene venduto, risulta scorretta ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 22 del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società IT Working S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società IT Working S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 € (quindicimila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle

banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12-*quiquiesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella